



COMUNE DI VICOFORTE
(PROVINCIA DI CUNEO)

**REGOLAMENTO
COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE**

TITOLO I

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE ISTITUZIONE AREE MERCATALI

PARTE I – PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

1) Agli effetti delle presenti norme, per **“D.Lgs. 114/98”** si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; per **“Legge regionale”** la Legge della Regione Piemonte 12 novembre 1999, n. 28, “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”; per **“Indirizzi Regionali”** la Deliberazione del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626–3799, “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”; per **“Criteri Regionali”** la Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642, “L.R. 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore”, come modificata dalle successive D.G.R. n. 47-2981 del 14/05/2001, D.G.R. n. 50-3471 del 09/07/2001 e D.G.R. n. 85-4860 del 17/12/2001; per **“autorizzazione di tipo a)”** l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per **“autorizzazione di tipo b)”** l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1) Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si stabiliscono le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall’articolo 28 del D. Lgs. 114/98.

2) Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l’ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, gli eventuali spazi per le autorizzazioni temporanee.

3) L’istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell’organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale

1) Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell’articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.

2) Il Comune di Vicoforte, così come stabilito dagli Indirizzi Regionali, si identifica come Comune minore della rete secondaria.

3) Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le attività commerciali in sede fissa e le altre forme di distribuzione in uso,

stabilisce che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologie di mercato

1) A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e dagli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, le tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica, sono le seguenti:

- Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale;
- Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile;
- Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile;
- Aree per posteggi singoli.

2) Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale si rimanda alle allegate planimetrie. **(allegato 1 e 2)**

3) L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere sospesa ovvero spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. In caso di spostamento dell'area mercatale verranno consultati i rappresentanti del mercato.

Articolo 5 – Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1) E' commercio itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore dai soggetti in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.

2) Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale, a condizione che non vengano creati intralci alla circolazione veicolare e pedonale e nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, con esclusione delle seguenti aree:

- aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto di sosta o di fermata a norma del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);
- Addensamenti storici rilevanti A 1/1 e A 1/2 individuati dal P.R.G.C. ai sensi della D.C.R- 563-13414 del 29/10/1999 ubicati nel Capoluogo ed in località Santuario;
- aree limitrofe alle seguenti strutture: Ricoveri e Case di Riposo, Istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto; da tali strutture dovrà in ogni caso essere mantenuta una distanza minima pari a m. 200, misurati quale percorso pedonale più breve dall'area di vendita all'entrata dell'edificio.

3) Il commercio itinerante è **vietato nella giornata di giovedì** su tutto il territorio comunale in coincidenza con lo svolgimento del mercato cittadino (fascia oraria 7.00 -14.00) nonché durante i tradizionali festeggiamenti al Santuario del mese di settembre.

4) Il commercio itinerante di cui al presente articolo, ai sensi del Capo III – Sez. I – n. 3 dei Criteri Regionali, è consentito esclusivamente mediante effettuazione di soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri. Le soste possono essere effettuate esclusivamente nei giorni feriali, nell'ambito della fascia oraria giornaliera 08.00-19.00.

5) E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.

6) I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia nonché alla rigorosa osservanza delle disposizioni del Codice della Strada e del Regolamento comunale di Polizia Urbana.

7) E' comunque fatta salva la possibilità da parte della Giunta Comunale, con specifico provvedimento, di porre ulteriori limitazioni all'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di viabilità, di polizia stradale, di sicurezza, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di imprenditori agricoli

- 1) Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e dei Criteri Regionali, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui alla L. 580/93 ed in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura, possono vendere direttamente al dettaglio, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
- 2) Le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi sono considerati imprenditori agricoli quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci o forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico
- 3) L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 228/2001, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente ed è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.
- 4) Ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D. Lgs. 114/98, le disposizioni e le procedure previste dal presente regolamento in materia di assegnazione dei posteggi liberi, di cui ai successivi artt. 8 e 9, si applicano alla vendita su aree pubbliche esercitata dagli imprenditori agricoli.
- 5) L'assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei criteri di priorità stabiliti dal Titolo III – Capo II – n. 1 dei Criteri Regionali, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 6.
- 6) Le aree espressamente riservate agli agricoltori non possono essere destinate ad essere occupate da alcun altro operatore, nemmeno in spunta.
- 7) Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno per assegnazione giornaliera, i posteggi destinati agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- 8) Ai sensi dei Criteri Regionali, gli imprenditori agricoli titolari di posteggio sono soggetti al rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 114/98 per quanto concerne la disciplina dei posteggi, nonché delle prescrizioni recate dal presente regolamento in materia di giorni ed orari di svolgimento dell'attività, modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature, corrette modalità di vendita.
- 9) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57", nonché ai criteri regionali di cui alla Deliberazione G.R. 32-2642 del 02/04/2001 e s.m.e.i.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio

- 1) Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Sindaco rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.
- 2) Il Sindaco rilascia altresì le concessioni di posteggio ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato, previa presentazione della comunicazione prescritta dal D. Lgs. 228/2001.
- 3) Il Sindaco rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel Comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale nel territorio comunale, in caso di persona giuridica.

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi

- 1) Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio a cadenza settimanale del commercio su aree pubbliche ovvero sulle aree per posteggi singoli, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.

2) Il bando deve essere indetto entro trenta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3) Il bando comunale - da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, da affiggere all'Albo Pretorio ed inviato alle organizzazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative - deve contenere:

- l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
- l'elenco dei posteggi disponibili;
- il numero che li identifica;
- l'esatta collocazione di ciascuno;
- le dimensioni e la superficie;
- il settore e la tipologia merceologica di appartenenza;
- il termine, non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP, entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;
- l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;

4) Le domande pervenute al Comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

5) Nell'ambito della stessa procedura concorsuale non può essere richiesto più di un posteggio da parte dello stesso soggetto.

6) Il Comune esamina le domande validamente pervenute e rilascia l'autorizzazione e contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità così come previsto dalla regionale normativa in premessa citata.

a) maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, così come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., già registro ditte;

b) a parità delle condizioni di cui alla lettera a), la priorità è data ai soggetti già titolari di autorizzazione a posto fisso che abbiano il minor numero di posteggi settimanali ed, in subordine, ai soggetti che non abbiano nello stesso giorno altri posteggi in concessione nonché, da ultimo, ai soggetti già titolari di sola autorizzazione senza posti fissi (itinerante);

c) nel caso in cui non siano presentate domande da parte di soggetti già titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica o nel caso in cui le domande degli stessi non vadano ad esaurire il numero dei posti disponibili all'assegnazione, vengono presi in considerazione i soggetti che, non ancora titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, intendono iniziare l'attività. La priorità è data dall'ordine cronologico di presentazione della domanda di assegnazione del posteggio e della relativa autorizzazione.

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1) Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

2) All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:

- ufficio competente alla gestione della pratica;
- oggetto del procedimento;
- persona responsabile del procedimento;
- ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
- termine di conclusione del procedimento.

3) Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.

4) Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine previsto dal comma 1 decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.

5) I termini di cui al precedente comma 1 possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.

6) Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.

7) Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.

8) Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

9) L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)

1) Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda entro i termini previsti dal bando indetto dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2) Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- la denominazione del mercato;
- il numero del posteggio;
- il settore o i settori merceologici e le tipologie;
- il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
- il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.

3) In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.

4) La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

5) Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9.

6) L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)

1) L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.

2) L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

3) Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32—2642 del 2 aprile 2001; sono inoltre fatti salvi i diritti acquisiti mediante acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

4) Per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni di tipo b) si rinvia a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili; nella domanda di rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

5) L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni

1) Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98 e predispone una apposita forma di registrazione, eventualmente su supporto informatico, in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:

a) *le generalità del titolare;*

b) *l'indirizzo di residenza;*

c) *il tipo di autorizzazione, il numero e la data di rilascio;*

d) *il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;*

e) *il numero del posteggio assegnato all'operatore con il relativo mercato di riferimento;*

f) *il codice fiscale;*

g) *la partita I.V.A.*

PARTE IV – ISTITUZIONE AREE MERCATALI

Articolo 13 – Area per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale

1) Ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del D.Lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.

2) Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

3) L'area destinata al commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale, il numero, le dimensioni di ciascun posteggio e la relativa numerazione sono individuati nei prospetti seguenti.

4) Per l'esatta definizione dell'area pubblica destinata al commercio si rimanda alle planimetrie allegate al presente regolamento (Allegati 1 e 2).

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE: Loc. Santuario – ex Strada Statale 28
(art. 12 D.C.R. 563-13414 del 29/10/1999)

GIORNO DI SVOLGIMENTO: giovedì

PERIODO: annuale

ORARIO: 06.00 – 14.00

AREA VENDITA: mq. 450 circa

TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE : Numero posteggi Superficie vendita

ELENCO POSTEGGI

NUMERO

POSTEGGIO

SETTORE NON ALIMENTARE - MERCEOLOGIA DIMENSIONI

1 Non alimentare – calzature	8 x 4,5 = 36 mq.
2 Non alimentare - abbigliamento donna e abbigliamento giovanile	8 x 4,5 = 36 mq.
3 Non alimentare - abbigliamento uomo	8 x 4,5 = 36 mq.
4 Non alimentare - intimo e merceria	8 x 4,5 = 36 mq.
5 Non alimentare - fiori e piante	8 x 4,5 = 36 mq.
6. Non alimentari - biancheria per la casa	8 x 4,5 = 36 mq.
7. Non alimentare – casalinghi	8 x 4,5 = 36 mq.

NUMERO

POSTEGGIO

SETTORE ALIMENTARE - MERCEOLOGIA DIMENSIONI

1 Alimentare - salumi-formaggi	8 x 4,5 = 36 mq.
2 Alimentare - alimentari e pollame	8 x 4,5 = 36 mq.
3 Alimentare - ortofrutta	8 x 4,5 = 36 mq.
4 Alimentare - prodotti ittici	8 x 4,5 = 36 mq.

AREA PRODUTTORI AGRICOLI

1 Produttori agricoli	8 x 4,5 = 36 mq.
-----------------------	------------------

Articolo 14 – Area per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile

Si intendono istituire dei mercati domenicali "tematici" nel periodo estivo, come sotto meglio specificato, al fine di creare momenti e punti di attrazione turistica e di animazione commerciale sul territorio del Comune di Vicoforte.

Soggetti ammissibili:

- 1) titolari di autorizzazione commerciale in sede fissa ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 114/1998;
 - 2) titolari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - 3) artigiani restauratori - iscritti all'albo C.C.I.A.A. delle Imprese Artigiane;
 - 4) operatori del proprio ingegno ai sensi dell'art. 4 comma 2 punto h del D.Lgs. 114/1998.
 - 5) produttori agricoli;
 - 6) soggetti che non svolgono l'attività come attività principale non professionisti se provvisti di regolare autorizzazione temporanea, fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.
- Potranno inoltre essere organizzate attività collaterali di animazione territoriale, culturale, sociale finalizzate all'incremento dell'attrazione del mercato.

Le concessioni di posteggio relative a tali manifestazioni a cadenza ultramensile, non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.

L'assegnazione del posteggio per gli operatori professionali, ai sensi della normativa sopracitata, avviene come segue:

- a) maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte;
- b) maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
- c) priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.

Nell'ambito del mercato è consentita la vendita dei prodotti da parte dei soggetti muniti di regolare autorizzazione e tenuti al rispetto delle norme fiscali;

7) Il personale della Polizia Municipale o altro incaricato dal Comune, curerà il posizionamento degli operatori sul suolo pubblico.

Si prevedono appositi spazi da destinare alle autorizzazioni temporanee, che, ai sensi della vigente normativa, non possono essere, per definizione, in numero prevalente rispetto agli spazi destinati agli operatori professionali del commercio su area pubblica in quanto accessorie.

MERCATI TEMATICI ESTIVI DOMENICALI

UBICAZIONE: P.zza Carlo Emanuele I°

SVOLGIMENTO: domeniche del periodo estivo (da stabilire)

PERIODO: annuale

ORARIO: 09,00 - 19,30

La Giunta Comunale provvederà all'adozione del relativo provvedimento determinante le giornate di svolgimento, le modalità, il numero di posteggi da assegnare, il numero dei soggetti ammissibili e tutto quanto necessario, ai sensi del D. Lgs. 114/98, della Legge Regionale, degli indirizzi e dei criteri Regionali.

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche ai sensi del D. Lgs. 114/98, dalla Legge Regionale, dagli Indirizzi Regionali e dai Criteri Regionali.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 – Autorizzazioni temporanee

- 1) Il Sindaco può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
- 2) Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
- 3) La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero e la dimensione dei posteggi saranno determinati dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
- 4) La presentazione delle domande per ottenere un'autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
- 5) La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.
- 6) E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Articolo 16 – Superficie e dimensione dei posteggi

- 1) La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata nei prospetti riportati nei precedenti articoli.
- 2) Per *superficie di vendita* si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.

Articolo 17 – Vendita senza autorizzazione

- 1) Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dal primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
- 2) Per gli altri casi di violazione previsti dal D. Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

TITOLO II

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI – PREMESSA

Articolo 18 – Esternalizzazione delle operazioni di gestione delle aree destinate al commercio su area pubblica (Capo I, punto 8 della DGR 2 aprile 2001 n. 32-2642)

- 1) Il Comune, al fine di migliorare l'efficienza della propria azione, può affidare a soggetto esterno la gestione dei servizi strumentali allo svolgimento dei mercati e delle altre forme di commercio su area pubblica esistenti, nonché le operazioni connesse al loro regolare svolgimento.
- 2) Rimane sempre in capo al Comune la competenza in ordine all'esercizio di tutte le funzioni giuridico amministrative concernenti il commercio su area pubblica, ivi comprese quelle inerenti l'istituzione e la regolamentazione del funzionamento dei mercati e le altre forme di commercio su area pubblica in tutti i loro aspetti.

Articolo 19 – Area di mercato e zone di vendita

- 1) Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
- 2) Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
- 3) I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio potranno essere parcheggiati all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 20 – Disciplina generale dei mercati

- 1) Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dal personale incaricato alla vigilanza.

PARTE VII - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 21 – Tipologia

- 1) Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) degli Indirizzi Regionali, fatte salve le definizioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nell'area contraddistinta dal numero 1 e relativo allegato planimetrico, così come individuata dall'articolo 13 delle Norme e direttive, si identifica come mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

Articolo 22 – Estremi dell'atto di istituzione

1) Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche a cadenza settimanale e ultramensile di cui al precedente articolo, istituiti con l'approvazione del presente regolamento, in adeguamento alla normativa recata dal D. Lgs. 114/98, dalla Legge Regionale, dagli Indirizzi Regionali e dai Criteri Regionali.

Articolo 23 – Sospensione e trasferimento temporanei

1) Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso un'ordinanza sindacale motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.

PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 24 – Orario di mercato

1) L'orario di vendita del mercato a cadenza settimanale si svolge dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

2) Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico 2 ore prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro 1 ora dall'orario di chiusura delle vendite.

3) Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.

4) Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti, sia titolari di posteggio fisso che occasionali, siano obbligati a permanere sui mercati di cui al comma 1 fino alle ore 12.00, pena il conteggio dell'assenza per i titolari di posteggio fisso.

5) Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, il mercato del giovedì si svolgerà normalmente, *salvo diversa disposizione comunale adottata tramite specifico provvedimento del Sindaco*, fatta eccezione per le festività di Natale, Capodanno, Ognissanti, primo maggio e durante i giorni della fiera della Madonna. Nel qual caso il mercato potrà essere anticipato al giorno precedente, posticipato al giorno successivo e nel caso della festa della Madonna rinviato, ove a ciò, non ostino preminenti motivi di pubblico interesse.

6) Il Sindaco potrà comunque valutare l'opportunità di consentire lo svolgimento del mercato nel giorno festivo, limitatamente ai seguenti casi:

- qualora si tratti delle festività del mese di dicembre;
- qualora lo richieda un numero consistente di operatori del mercato stesso;
- qualora lo svolgimento del mercato nel giorno festivo venga ritenuto, da parte dell'Amministrazione comunale, di particolare interesse turistico o di servizio ai cittadini.

7) Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite con ordinanza sindacale adeguatamente motivata, in caso di particolari esigenze o per tutelare il pubblico interesse.

Articolo 25 – Modalità di accesso degli operatori

1) I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.

2) Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 26 – Circolazione pedonale e veicolare

- 1) La circolazione veicolare e pedonale in occasione dei mercati settimanali e delle altre forme di commercio su area pubblica è regolamentata da specifiche ordinanze, adottate ai sensi del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
- 2) È vietata in ogni caso la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazioni di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
- 3) I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 27 – Concessione del posteggio

- 1) Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nel mercato a cadenza settimanale è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
- 2) La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni.
- 3) La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione, o con il ramo d'azienda.
- 4) La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
- 5) Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 28 – Subingresso nel posteggio

- 1) Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o *mortis causa*, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.
- 2) I subingressi nelle attività di commercio su aree pubbliche sono dettagliatamente disciplinati dalle norme di cui al Titolo IV - Capo IV dei Criteri regionali, alle quali si rimanda.
- 3) I subingressi nelle autorizzazioni di tipologia A sono comunque subordinati al rispetto, da parte del concessionario, del settore merceologico e della tipologia merceologica stabiliti per il posteggio di riferimento, come indicati negli elenchi di cui ai precedenti art. 13 e 14; in caso contrario il Comune non potrà dar corso in nessun caso al subingresso, che conseguentemente verrà ritenuto nullo.
- 4) Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 6 del presente regolamento possono cedere il posteggio in concessione soltanto unitamente all'azienda agricola di riferimento; la concessione di posteggio si trasferisce in capo al successore per causa di morte, a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per effettuare, in qualità di imprenditore agricolo, la vendita dei propri prodotti.

Articolo 29 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

- 1) I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 24, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.
- 2) I posteggi assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 24, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati (posteggi liberi), sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "*spunta*").
- 3) L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, alle ore 08,00.
- 4) Tale assegnazione è riservata, nel mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo

IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- *più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;*

- *maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;*

- *maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;*

5) L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.

6) Tale graduatoria è compilata dal personale incaricato della vigilanza, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato e non è soggetta a scadenza temporale.

7) Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.

8) Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la relativa autorizzazione amministrativa.

9) Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente in sede di spunta, l'operatore non può cumulare, ai fini della spunta medesima, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore delle altre e viceversa.

10) Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più autorizzazioni ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutte le autorizzazioni stesse sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.

11) Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale; in tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale.

12) I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 60 minuti dall'assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 27, comma 1.

13) Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.

14) La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.

15) Al fine di ottenere una migliore organizzazione del mercato, nei casi in cui si ravvisa la necessità, la graduatoria di cui al presente articolo (ruolino di spunta) può essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare; sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero del settore alimentare ad un operatore del settore non alimentare e viceversa solamente nel caso in cui non siano più presenti richiedenti che trattano merci appartenenti al settore alimentare e viceversa.

16) Per evidenti ragioni igienico-sanitarie, nei mercati in cui il settore alimentare sia distinto da quello non alimentare in quanto dotato di allacciamenti elettrici, scarichi fognari ed, eventualmente, approvvigionamento idrico (mercato settimanale del giovedì), sarà cura valutare scrupolosamente la possibilità assegnare un posteggio occasionalmente libero del settore non alimentare ad un operatore del settore alimentare e viceversa.

17) Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili in base ai criteri di priorità stabiliti dai Criteri Regionali.

18) Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

19) L'assegnazione giornaliera di posteggi di cui al presente articolo è, in ogni caso, subordinata al pagamento, da parte dell'assegnatario, del Canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura e con le modalità previste dal vigente regolamento comunale; in caso contrario ed altresì qualora risulti non essere stato corrisposto, nel passato, tutto o parte del canone dovuto per l'occupazione di posteggi mercatali, l'operatore assegnatario giornaliero non avrà titolo a svolgere l'attività di vendita sul mercato ed il posteggio potrà essere assegnato all'operatore successivo in graduatoria.

Articolo 30 – Scambio consensuale del posteggio – Aggiunte/Modifiche del settore merceologico - Ampliamenti e modifiche delle dimensioni del posteggio

1) E' consentito ai soggetti titolari di concessione di posteggio sullo stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, lo scambio consensuale del posteggio, previa presentazione di apposita domanda sottoscritta da parte di entrambi gli interessati nelle forme di legge. Lo scambio consensuale è in ogni caso subordinato al rispetto del settore merceologico e della tipologia merceologica dei posteggi indicati negli elenchi di cui ai precedenti Artt. 13 e 14, non deve comportare inoltre peggioramenti nelle condizioni del traffico veicolare e non deve determinare ostacoli all'attività di altri operatori mercatali.

2) Il titolare di autorizzazione con posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita (autobanco), ha diritto, se possibile, ad ottenere un'area di ampiezza sufficiente, compatibilmente con la struttura e l'organizzazione del mercato; nel caso in cui lo spazio sia insufficiente e non sia possibile un ampliamento dello stesso, ha diritto a che gli sia concesso un altro posteggio, sempre che lo stesso risulti previsto nell'atto istitutivo del mercato, nel rispetto del settore merceologico e della tipologia merceologica definiti per i posteggi ed indicati negli elenchi di cui ai precedenti artt. 13 e 14.

3) In caso di impossibilità di collocare l'operatore proprietario di autobanco in un altro posteggio con le modalità di cui al precedente comma, potrà essere individuato e assegnato da parte del Comune, in accordo con l'operatore medesimo, un posteggio alternativo, in via provvisoria, purché immediatamente adiacente all'area mercatale e fermo restando il rispetto della normativa ambientale, igienico-sanitaria e in materia di circolazione e sicurezza stradale. In ogni caso, l'istituzione definitiva del posteggio assegnato provvisoriamente dovrà essere formalizzata mediante deliberazione dell'organo preposto.

4) Le aggiunte e/o modifiche del settore merceologico sono disciplinate dal Titolo IV – Capo VII dei Criteri Regionali, ai quali si rimanda.

5) Gli ampliamenti e le modifiche delle dimensioni del posteggio sono consentiti, previa presentazione di apposita domanda, esclusivamente qualora non determinino peggioramenti nelle condizioni del traffico pedonale e veicolare, se non comportino ostacolo all'attività di altri operatori del mercato, fermo restando altresì il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico o ambientale.

6) Le modificazioni dei posteggi di cui ai precedenti commi 6, 7, 8 e 10 non costituiscono migliorie in senso tecnico e pertanto non sono soggette ai procedimenti richiamati al comma 1.

Articolo 31 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1) In caso di ristrutturazione, riorganizzazione o di spostamento temporaneo del mercato, verrà predisposto, a cura del Comune, un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio originaria, ovvero, in mancanza, da altra idonea documentazione.

2) Nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di miglioria, la data da considerare è quella della concessione del posteggio originario sul mercato di cui trattasi.

3) A parità di data prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione, come risultante dall'iscrizione nel registro imprese della C.C.I.A.A.

4) L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi).

5) L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che, oltre ad essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso, deve garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza.

Articolo 32 – Registro degli operatori sui mercati

1) Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.

2) L'originale dei registri di cui al comma precedente, unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovranno essere tenuti a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Commercio.

3) Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori agricoli, e riportano i dati salienti di tutte le concessioni di posteggio e più precisamente:

- *le generalità del titolare;*
- *la tipologia merceologica consentita;*
- *gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;*
- *gli estremi del provvedimento di concessione del posteggio;*
- *le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;*
- *la data di scadenza della concessione del posteggio.*

4) Su questi registri si annoteranno le presenze degli operatori nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

5) I registri di cui ai precedenti commi possono essere costituiti su supporto informatico.

Articolo 33 – Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze

1) Il personale preposto alla vigilanza o altro incaricato dal Comune, provvede a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 24, comma 1.

2) Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, vale a dire diciotto giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.

3) Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.

4) In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.

5) L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio, non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

6) Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali, la registrazione di presenze ed assenze sarà effettuata in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.

7) Gli agricoltori produttori diretti, a causa della mancanza di prodotti stagionali derivante da cause eccezionali (fenomeni atmosferici, calamità naturali, insorgenza epidemica di patologie vegetali/animali, ecc.), possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta, adeguatamente motivata, da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.

8) Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di un numero consistente di titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

9) Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs. vo 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

10) Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso (18 assenze), non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni continuativo non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.

11) In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 114/98, al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso.

Articolo 34 – Decadenza della concessione di posteggio

1) Il personale preposto alla vigilanza od altro incaricato dal Comune, provvede al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 32.

2) Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, l'Ufficio Commercio provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie).

3) Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di Igiene pubblica – competente per territorio.

Articolo 35 – Rinuncia alla concessione di posteggio

1) La concessione di posteggio cessa per rinuncia del titolare.

2) La rinuncia alla concessione di posteggio è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche.

PARTE X – MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 36 – Obblighi dei venditori

1) I venditori possono occupare esclusivamente il posteggio loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

2) I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita è fatto obbligo a tutti i venditori (commercianti e produttori agricoli) di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti mediante separazione degli stessi, con l'osservanza delle modalità stabilite dal Comune di Vicoforte e portate a conoscenza degli operatori mercatali mediante appositi avvisi/circolari.

3) I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree

pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

4) Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

5) I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, posizionati in modo ben visibile al pubblico e devono fare preciso riferimento alle singole quantità e qualità di tutti i prodotti posizionati sui banchi di vendita, ovunque collocati.

6) Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile, inclusa l'indicazione che trattasi di merce usata.

Articolo 37 – Attrezzature di vendita

1) Le tende di protezione dei banchi e ogni altra attrezzatura avente tale finalità potranno sporgere oltre la retta verticale virtuale rappresentante il limite del posteggio assegnato entro limiti ragionevoli, in ogni caso senza arrecare disturbo al transito pedonale ed ai banchi circostanti.

2) È vietato appendere alle tende di cui al precedente comma oggetti e merci in modo tale da ostacolare il flusso pedonale tra i banchi.

3) Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.

4) È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

5) Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 38 – Collocamento delle derrate alimentari

1) Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.

2) Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 1,00.

3) L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,40 dal suolo.

Articolo 39 - Divieti di vendita

1) È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

2) Sui mercati è fatto divieto di porre in vendita derrate alimentari e bevande non idonee al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.

3) A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.

4) In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.

5) E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 3 aprile 2002 del Ministro della Salute, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche", nonché alle disposizioni recate dalla Determinazione del Direttore della Sanità Pubblica Regionale n. 90 del 09/07/2002.

6) La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della Legge 283/62, del relativo regolamento di attuazione D.P.R. 327/80 e del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 concernente l'igiene dei prodotti alimentari.

Articolo 40 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

- 1) Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
- 2) E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
- 3) La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 41 - Atti dannosi agli impianti del mercato

- 1) I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
- 2) E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 42 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

- 1) E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
- 2) Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
- 3) Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas, se non nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Articolo 43 – Furti, danneggiamenti e incendi.

- 1) L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 44 – Preposti alla Vigilanza.

- 1) Preposto alla vigilanza sui mercati sono, in via principale, la Polizia Municipale, in via subordinata gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
- 2) In particolare spetta alla Polizia Municipale o ad altro personale incaricato dal Comune:
 - *sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;*
 - *gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;*
 - *rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;*
 - *far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);**far osservare il rispetto del presente Regolamento.*

PARTE XII – NORME FINALI

Articolo 45 – Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

Articolo 46 – Canone, tasse e tributi comunali

- 1) Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.
- 2) Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione, del tributo dovuto, avviene a cura di un dipendente comunale o altro incaricato dal Comune, all'atto delle operazioni di spunta.

Articolo 47 - Sanzioni

1) Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.

2) Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.

3) In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4) Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune di Vicoforte. Al Comune di Vicoforte pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero dalle ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Articolo 48 – Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di pubblicazione all'Albo pretorio comunale,

2) Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.

**TITOLO I – NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL
DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE – ISTITUZIONE DELLE AREE MERCATALI**

PARTE I- *PREMESSA* pag. 2

Articolo 1 – Definizioni pag. 2

Articolo 2 – Prescrizioni generali pag. 2

PARTE II – *ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE* pag. 2

Articolo 3 – Programmazione comunale pag. 2

Articolo 4 – Tipologie di mercato pag. 3

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante pag. 3

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli pag. 4

PARTE III – *REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI* pag. 4

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio pag. 4

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi pag. 4

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni pag. 5

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a) pag. 6

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b) pag. 7

Articolo 12 – Registro per le autorizzazioni pag. 7

PARTE IV – *ISTITUZIONE DI AREE MERCATALI* pag. 7

Articolo 13 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
a cadenza settimanale pag. 7

Articolo 14 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
a cadenza ultramensile pag. 8

PARTE V – *DISPOSIZIONI FINALI* pag. 9

Articolo 15 – Autorizzazioni temporanee pag. 9

Articolo 16 – Superficie e dimensione dei posteggi pag. 10

Articolo 17 – Vendita senza autorizzazione pag. 10

TITOLO II – REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI- *PREMESSA* pag. 10

Articolo 18 – Esternalizzazione delle operazioni di gestione aree destinate al commercio pag.10

Articolo 19 – Area di mercato e zona di vendita pag. 10

Articolo 20 – Disciplina generale dei mercati pag. 10

PARTE VII – *CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO* pag. 10

Articolo 21 – Tipologia pag. 10

Articolo 22 – Estremi dell'atto di istituzione pag. 11

Articolo 23 – Sospensione e trasferimento temporanei pag. 11

PARTE VIII – *GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO* pag. 11

Articolo 24 – Orario di mercato pag. 11

Articolo 25 – Modalità di accesso degli operatori pag. 11

Articolo 26 – Circolazione pedonale e veicolare pag. 12

PARTE IX – *REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI* pag. 12

Articolo 27 – Concessione del posteggio pag. 12

Articolo 28 – Subingresso nel posteggio pag. 12

Articolo 29 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi pag. 12

Articolo 30 – Scambio consensuale del posteggio

Aggiunte/Modifiche del settore merceologico

Ampliamenti e modifiche delle dimensioni del posteggio pag. 14

Articolo 31 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato pag. 14

Articolo 32 – Registro degli operatori sui mercati pag. 15

Articolo 33 – Modalità di registrazione delle presenze e della assenze pag. 15

Articolo 34 – Decadenza della concessione di posteggio pag. 16

Articolo 35 – Rinuncia alla concessione di posteggio pag. 16

PARTE X – MODALITA' DI VENDITA pag. 16

Articolo 36 – Obblighi dei venditori pag. 16

Articolo 37 – Attrezzature di vendita pag. 17

Articolo 38 – Collocamento delle derrate pag. 17

Articolo 39 – Divieti di vendita pag. 17

Articolo 40 – Vendita di animali destinati all'alimentazione pag. 17

Articolo 41 – Atti dannosi agli impianti del mercato pag. 18

Articolo 42 – Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas pag. 18

Articolo 43 – Furti, danneggiamenti e incendi pag. 18

PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO pag. 18

Articolo 44 – Preposti alla vigilanza pag. 18

PARTE XII – NORME FINALI pag. 18

Articolo 45 – Norme finali pag. 18

Articolo 46 – Canone, tasse e tributi comunali pag. 18

Articolo 47 – Sanzioni pag. 18

Articolo 48 – Entrata in vigore pag. 19